



COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO DI LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE.

Approvato con D.C.C. n. 6 del 31/5/2022

Sommarario

ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2- ATTIVITÀ CHE DETERMINANO EMISSIONI SONORE ANCHE IN MODO NON CONTINUATIVO	5
ART. 3 – ATTIVITÀ E IMPIANTI TECNOLOGICI AD USO COMUNE.....	6
ART. 4 – ATTIVITÀ ALL'APERTO DI IGIENE DEL SUOLO	7
ART. 5 - CONDIZIONE DI IMPIEGO PER ATTREZZATURE SPECIFICHE.....	8
ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE	10
ART. 7 - DEFINIZIONI.....	10
CAPO I 10	
<i>Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili</i>	<i>10</i>
ART. 8 – CAMPO DI APPLICAZIONE	10
ART. 9 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA ED ORARI DI ESERCIZIO	11
ART. 10 - LOCALIZZAZIONE	11
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	12
ART. 12 – ESCLUSIONI.....	12
CAPO II 13	
<i>Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	<i>13</i>
ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE	13
ART. 14 - ORARI.....	13
ART. 15 - LIMITI MASSIMO DI IMMISSIONE SONORA.....	13
ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	14
ART. 17 - EMERGENZE.....	14
ART. 18 - PREMESSE	15
ART. 19 – CAMPO DI APPLICAZIONE	15
ART. 20 – MODALITÀ TECNICHE DI MISURA DEL CLIMA ACUSTICO.....	16
ART. 21 – CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO.....	16
ART. 22 – CONTROLLI E VERIFICHE.....	18
ART. 23 - PREMESSE	19
ART. 24 – CAMPO DI APPLICAZIONE	20
ART. 25 - CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	21
ART. 26 – CONTROLLI E VERIFICHE.....	23
ART. 27 - ORDINANZE.....	25
ART. 28 - SANZIONI	25
ART. 29 - MISURAZIONI E CONTROLLI	26
ART. 30- TERMINI DI APPLICAZIONE.....	26
ART. 31 – DISPOSIZIONI.....	27

1) GENERALITA'

Art.1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento norma le attività di seguito elencate:

- Titolo I - Attività rumorose permanenti, quali:

- a) Le attività che determinano emissioni sonore nell'ambiente, anche in modo non continuativo, del tipo:
 - 1) attività industriali, artigianali e di servizio (autolavaggi) che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
 - 2) attività di ritrovo, di pubblico trattenimento e di spettacoli, svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico e da chiunque organizzati o realizzati: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - 3) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - 4) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi: campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine ed altri impianti sportivi il cui utilizzo può determinare attività rumorosa.
- b) Le attività e gli impianti tecnologici ad uso comune, quali:
 - 1) Impianti di riscaldamento;
 - 2) Impianti di refrigerazione;
 - 3) Impianti di ventilazione;
 - 4) Impianti di condizionamento;
 - 5) Impianti movimentazione cancelli, portoni, serramenti e simili.
- c) Le attività all'aperto di igiene del suolo:
 - 1) Spazzamento aree mercatali;

- 2) Spazzamento strade;
- 3) Raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani.

- Titolo II - Specifiche attività rumorose

- d) Macchine da giardino;
- e) Pubblicità sonora.

- Titolo III - Attività rumorose temporanee

- f) Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili;
- g) Cantieri edili, stradali ed assimilabili.

2) TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 2- Attività che determinano emissioni sonore anche in modo non continuativo

Le attività regolamentate dal presente articolo sono indicate all'art. 1 comma a).

RUMORE INTERNO

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività di cui all'art. 1 lettera a), ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D. Lgs 277/1991 per i lavoratori.

Per i luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati o di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, come definiti all'art. 1 lettera a), punti 2 e 4, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

RUMORE ESTERNO

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1 lettera a) del presente regolamento prevede il rispetto dei limiti di cui al Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione C.C.n. del .../.../200... e successive varianti .

Per le attività indicate ai punti 2 e 4, i gestori sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze del locale (mt. 50).

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1 lettera a) deve altresì rispettare i limiti differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

Attività di autolavaggio di nuovo insediamento, devono essere collocate nelle aree in cui è previsto tale uso dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C.. I gestori degli autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti

dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze dell'area di esercizio.

I gestori delle attività indicate all'art. 1 – lettera a) che producono rumore devono verificare i predetti limiti, entro 30 giorni dall'avvio di procedimento amministrativo, mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, inviato in copia al Comune e conservato in copia dal gestore. In caso di non ottemperanza il gestore è sanzionabile ai sensi del presente regolamento (Titolo VII - art. 27). Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti sonori, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (termine dilazionabile su richiesta, in relazione alla complessità delle opere di risanamento), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 52/2000, in particolare, *"i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limiti stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento"*.

Art. 3 – Attività e impianti tecnologici ad uso comune

Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all'art. 1 comma b) del presente regolamento.

Per quanto attiene gli impianti tecnologici ad uso comune collocati all'esterno di condomini o in locali di pertinenza dei medesimi, devono essere osservati i limiti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" in quanto fisicamente solidali all'edificio, inoltre, in quanto sorgenti sonore tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, devono rispettare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione acustica, approvato con deliberazione consiliare n.... del .../.../200... e successive varianti, nonché da quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 4 – Attività all'aperto di igiene del suolo

Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all'art. 1 comma c) del presente regolamento. Le attività di igiene del suolo dell'abitato devono rispettare i limiti assoluti di immissione rumorosa ed i limiti di attenzione così come individuati dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Lo spazzamento delle aree mercatali e la raccolta dei rifiuti è consentita dalle ore (6,00 alle ore 22,00) .

Le attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere modificate a seguito presentazione di motivate deroghe al Servizio Ambiente ed al Comando di Polizia Municipale.

Le deroghe di cui al comma precedente, nel caso di modifiche di orario sono considerate rientranti nelle disposizioni inerenti il silenzio-assenso.

3) TITOLO II DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 5 - Condizione di impiego per attrezzature specifiche

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di apparecchiature ed attrezzi che rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq è consentito nel centro abitato, così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. del / /, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00; nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L'uso di apparecchiature ed attrezzi che non rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq e/o negli orari di cui ai commi precedenti, è vincolato all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune, conformemente al modello allegato al presente regolamento (ALL. 2).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Le misurazioni devono essere effettuate in facciata agli edifici e per un tempo di misura non inferiore a 30 minuti.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

PUBBLICITA' SONORA

La pubblicità sonora entro i centri abitati (così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. del / /) è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità sonora è vietata nelle zone I così come individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del C.C. n.....del .../.../..... e successive varianti e comunque in aree ospedaliere, scolastiche, di pertinenza di case di cura e riposo.

4) TITOLO III DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6 - Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina ai sensi del comma h) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 5 comma 5 lett. c) e d) della L.R. n.52 del 20/10/2000, le attività rumorose a carattere temporaneo.

Vengono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto regolate dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215.

Sono fatti salvi i disposti di cui al primo comma dell'art. 659 del C.P e l'art. 844 del C.C. riguardanti le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi, ecc..

Art. 7 - Definizioni

Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo, qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni non stabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi, svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

CAPO I

Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

Art. 8 – Campo di applicazione

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 7, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quanto altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore

4) TITOLO III DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6 - Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina ai sensi del comma h) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 5 comma 5 lett. c) e d) della L.R. n.52 del 20/10/2000, le attività rumorose a carattere temporaneo.

Vengono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto regolate dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215.

Sono fatti salvi i disposti di cui al primo comma dell'art. 659 del C.P e l'art. 844 del C.C. riguardanti le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi, ecc..

Art. 7 - Definizioni

Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo, qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni non stabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi, svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

CAPO I

Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

Art. 8 – Campo di applicazione

Sono da considerarsi attività rumorosa a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 7, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quanto altro necessiti, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare nelle aree indicate nel Piano di Zonizzazione Acustica.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, pianobar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale esercitate a supporto dell'attività principale all'esterno di pubblici esercizi, qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare nelle aree indicate. L'esercizio delle attività sopra descritte dovrà avvenire con le modalità indicate al successivo art. 9.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno comunque essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 9 - Limiti di immissioni sonora , orari di esercizio e deroghe

E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 8 nel rispetto dei limiti stabiliti per le singole classi di zonizzazione acustica approvati con DCC n.16 del 12/12/2002 del e qui allegate quale parte integrante e sostanziale .

Le possibilità di deroga vengono di seguito disciplinate :

- a) **L'automatica autorizzazione in deroga, previa dichiarazione di osservanza (ALL 1) del rispetto del limite di immissione sonora , (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo non inferiore a 15 minuti primi) nei limiti stabiliti per le singole classi di zonizzazione acustica, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 . Per un numero massimo di 30 giornate nell'arco di un anno solare;**
- b) **L' autorizzazione in deroga espressa , previa dichiarazione di osservanza del rispetto dei limiti di immissione prevista per la singola classe di zonizzazione acustica, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 3,00 , per un numero massimo di 20 giornate, delle 30 previste, nell'arco di un anno solare ; (ALL 2)**
- c) **L'autorizzazione in deroga espressa , previa istanza di autorizzazione in caso di superamento del limite di immissione sonora prevista per la singola classe di zonizzazione acustica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 3,00 , per un numero massimo di 10 giornate, delle 30 previste, nell'arco di un anno solare ; (ALL 3)**

Art. 10 localizzazione

Le attività rumorose dovranno essere situate nelle apposite aree da destinarsi

spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto, che costituiscono parte integrante del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.del MESE 200... successive varianti.

In ogni area individuata Piano di Zonizzazione Acustica il numero massimo di giorni previsti per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo viene stabilito in 30 giornate nell'arco di un anno solare, così come indicato al precedente art. 8.

E' possibile svolgere attività rumorose al di fuori delle aree individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica solo con specifica e motivata domanda e comunque rispettando i contenuti del presente Regolamento.

Art. 11 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) è sufficiente la presentazione di dichiarazione di osservanza di quanto ivi indicato (ALL.1).

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 9 comma 2 lettera b) e c), è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga espressa ai sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. 52/2000 .

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata in duplice copia al Comune per la richiesta del parere di competenza, 20 (venti) giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione, conformemente al modello allegato al presente regolamento (ALL. 2). La dichiarazione di osservanza dei limiti (art. 9 comma 2 lettera a) e la domanda di autorizzazione in deroga (art. 9 comma 2 lettera b) possono essere riferite a più giornate (nei limiti di cui all'art. 8) e devono intendersi comprese nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Art. 12 – Esclusioni

Non sono concesse deroghe di orario alle attività rumorose di cui all'art. 8, ubicate in classe I (così come definito dalla zonizzazione acustica approvata con deliberazione di C.C. n. del .../.../..... e successive varianti) ed in aree ad esse immediatamente limitrofe.

CAPO II

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 13 – Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo sottotitolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, industriali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

In caso di messa in opera di cantieri edili, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e minimizzare l'impatto sulla popolazione residente (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza del lavoro.

Art. 14 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili che superino i livelli di zona del Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune e del limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili che superino i livelli di zona e il limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 15 - Limiti massimo di immissione sonora

E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 13 in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 13, in caso di mancato rispetto del piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale prevede:

- a) l'automatica autorizzazione in deroga, previa dichiarazione di osservanza (ALL. 1) del rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dB (misurato in

facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo non inferiore a 60 minuti primi) negli orari di cui all'art. 14;

- b) l'autorizzazione in deroga espressa, previa istanza di autorizzazione (ALL. 2), in caso di superamento del limite di immissione sonora di 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo non inferiore a 60 minuti primi) e/o degli orari di cui al precedente art. 14.

Art. 16 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) è sufficiente la presentazione di dichiarazione di osservanza di quanto ivi indicato (ALL.1).

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga espressa ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata in duplice copia al Comune per la richiesta del parere di competenza, 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori, conformemente al modello allegato al presente regolamento (ALL. 2).

La dichiarazione di osservanza dei limiti (art. 15 comma 2 lettera a) e la domanda di autorizzazione in deroga (art. 15 comma 2 lettera b) possono essere riferite a più giornate.

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Art. 17 - Emergenze

I cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei pubblici servizi (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) per eliminare pericoli per l'incolumità della popolazione, possono attivarsi in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente titolo previa comunicazione al Comune.

5) TITOLO IV VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 18 - Premesse

Ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 art. 2 il clima acustico viene definito come le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata a evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva quanto previsto dalla L.R. 52/2000.

La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi necessari a verificare la compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla sua tutela, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore, sia naturali che antropiche, presenti nel suo intorno, nonché la quantificazione degli effetti acustici da esse generati.

Nell'ambito della valutazione è ammesso tener conto del periodo di attività delle sorgenti sonore e degli orari di utilizzazione/fruizione del ricettore.

Qualora da tale valutazione emerga che il clima acustico esistente non è compatibile con il tipo di insediamento previsto, il proponente, tenuto conto dei limiti risultanti dalla classificazione acustica definitiva del territorio e dell'eventuale necessità di realizzare i piani di risanamento di competenza delle sorgenti sonore limitrofe, deve prevedere in fase di progetto gli accorgimenti necessari alla tutela dell'insediamento e farsi carico della loro realizzazione.

Art. 19 – Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell'art. 11 della Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 la valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) Scuole e asili nido;

- b) Ospedali;
- c) Case di cura e riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui al successivo titolo V.

Art. 20 – Modalità tecniche di misura del clima acustico

Per la redazione della documentazione di valutazione del clima acustico e per l'esecuzione delle misurazioni si dovrà fare riferimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 – 31.12.1999 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti" e UNI 9884 – 31.07.1997 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

Art. 21 – Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art.6 della legge n.447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/2000;
5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, ecc.);

6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno (LAeqTR) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3 dB(A);
7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;
8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;
10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti;
11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento con i livelli di rumore esistenti;
12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;
13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e dalle attività rumorose presenti

nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Art. 22 – Controlli e verifiche

Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativi richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati.

6) TITOLO V DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 23 - Premesse

Il presente Titolo è redatto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004 n. 9- 11616 "legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

Qualora l'opera o attività rientri nel campo di applicazione del presente titolo, il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporti l'installazione o l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esercizio di attività rumorose; è necessario considerare tutte le emissioni sonore connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o allo svolgimento dell'attività in progetto, sia in modo diretto, sia indotto (così come previsto dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004 n. 9-11616).

La predisposizione di tale documentazione prende avvio dalla descrizione dell'opera o attività e dell'analisi delle sorgenti sonore connesse ad essa, ma il suo esame non può prescindere dal contesto in cui viene collocarsi la nuova sorgente: per una corretta valutazione è pertanto necessario caratterizzare il clima acustico ante-operam, comprensivo dei contributi di tutte le sorgenti sonore, preesistenti a quanto in progetto, che hanno effetti sull'area di studio. La documentazione deve descrivere inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche dei ricettori circostanti. Occorre quantificare gli effetti acustici prodotti dall'opera o attività in corrispondenza dei ricettori con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili

nido, ospedali, case di cura e i riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali) nonché indicare i presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottati dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge.

Qualora la normativa richieda di valutare il livello differenziale di immissione sonora, risulta di particolare importanza la caratterizzazione della rumorosità residua (ante-operam). In tal caso è necessario analizzare l'andamento temporale della rumorosità ante-operam durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse a quanto in progetto.

Art. 24 – Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.52/2000 la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

a) di tutte le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e s.m.i.) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n.40/1998 e s.m.i.)

b) delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale: o aeroporti, aviosuperfici, eliporti o strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.); o discoteche; o circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991 n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".

o Impianti sportivi e ricreativi; o ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

c) di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n.59), anche se non sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale Sono escluse per quanto riguarda le attività produttive le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale, come parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, di beni di

consumo personali o della casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, ecc.. Sono parimenti escluse le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo-gioielliero).

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente titolo, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo contenute nel presente provvedimento.

Art. 25 - Contenuti della documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte le superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve esser indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;

4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto;
6. planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata e in scala adeguata (ad esempio 1:2.000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche;
7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi del piano di zonizzazione acustica e s.m.i. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 9884 del 31.07.1997 (caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);
9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata dal piano di zonizzazione acustica e s.m.i. approvato; la descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui ai precedenti artt. 8 e 13, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;
14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n.447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. La documentazione può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Per quelle attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, le Associazioni di categoria possono far predisporre da tecnici competenti in acustica ambientale appropriati schemi semplificati di documentazione d'impatto acustico

Art. 26 – Controlli e verifiche

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il

provvedimento autorizzativi richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

7) TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Ordinanze

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con specifica ordinanza (art. 9 comma 1 della L. 447/1995) l'eliminazione delle cause che danno origine all'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente può disporre, con specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali.

Art. 28 - Sanzioni

L'inosservanza dei provvedimenti di cui al precedente art. 30), emanati ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 447/95, è punibile con la sanzione amministrativa pari ad Euro 1.032,91 ad Euro 10.329,14 (ai sensi dell'art. 10 c. 1 L.447/95).

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della Legge 447/95 fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a) stessa norma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 5.164,57 (ai sensi dell'art.10 c.2 L.447/95).

Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e non contemplate dai precedenti commi 1 e 2, sono punibili con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P.

Art. 29 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'organo competente (A.R.P.A.), il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

Art. 30- Termini di applicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

8) TITOLO VII ABROGAZIONE DI NORME

Art. 31 – Disposizioni

Il presente regolamento abroga le norme precedenti in contrasto con esso.